



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 maggio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0269 (COD)**

5662/4/16
REV 4

LIMITE

**GENVAL 13
JAI 66
MI 42
COMPET 27
COMIX 59
CODEC 92**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	COM(2015) 750 final
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi = Testo riveduto

1. In seguito al completamento, nel gennaio 2016, del primo ciclo di discussioni sulla proposta, la presidenza ha presentato al Gruppo GENVAL un testo riveduto della stessa, che tiene conto il più possibile delle varie preoccupazioni sollevate dalle delegazioni.
2. Il Gruppo GENVAL ha discusso il testo riveduto alla riunione dell'8 febbraio 2016. Alla luce degli interventi espressi durante la riunione e dei commenti presentati per iscritto dalle delegazioni entro il 12 febbraio 2016, la presidenza ha ulteriormente modificato il testo, che figura nell'allegato.
3. Inoltre, al fine di ottenere orientamenti politici su alcuni aspetti della proposta, la presidenza ha invitato i ministri a discutere di cinque questioni fondamentali alla sessione del Consiglio del 10 marzo 2016.

4. In seguito agli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016, nella sessione del 24 marzo 2016 i ministri della giustizia e degli affari interni hanno espresso la necessità di perseguire in modo risoluto il rapido completamento della legislazione in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Il Gruppo GENVAL ha nuovamente discusso la proposta l'11 aprile 2016.
5. Il 25 aprile 2016 il Gruppo GENVAL ha discusso principalmente delle specifiche tecniche che consentono di vietare alcune armi da fuoco (categoria A, allegato I) e delle eventuali deroghe a tale divieto. Al fine di fornire ulteriori orientamenti sulla proposta, alla riunione dell'11 maggio 2016 il Coreper ha tenuto un dibattito orientativo su tali questioni fondamentali. Su questa base la presidenza ha presentato un testo che è stato discusso dai consiglieri GAI il 13 maggio 2016. Alla luce di queste discussioni, il 19 maggio 2016 la presidenza ha presentato una proposta riveduta al Gruppo GENVAL.
6. L'attuale quarta versione riveduta del progetto di direttiva, riportata nell'allegato, tiene conto delle discussioni del Gruppo GENVAL del 19 maggio 2016. Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono sottolineate; le modifiche rispetto alla versione precedente del testo riveduto, discusso dal Gruppo GENVAL il 19 maggio 2016, sono indicate in **grassetto sottolineato**.
7. Si invitano gli Stati membri a esaminare la versione attuale del testo in vista della riunione dei consiglieri GAI del 25 maggio 2016. Al fine di raggiungere un orientamento generale entro giugno, la presidenza invita gli Stati membri a negoziare in modo costruttivo, approvando le proposte di testo riportate in allegato o proponendo le proprie modifiche.

Proposta^{1 2} di **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi³

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,⁴

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/477/CEE⁵ del Consiglio ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro parti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate al tipo di prodotti in questione.
- (2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell'applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il "programma europeo sulla sicurezza", adottato nell'aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.

¹ With participation of the associated countries.

² Text with EEA relevance.

³ General scrutiny reservation: BG, CZ, DK, DE, LU, RO SI, FI, UK, CH.

⁴ AT: check whether legal basis covers sufficiently internal security concerns.

⁵ Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons (OJ L 256, 13.9.1991, p. 51).

- (4) (...)⁶.
- (5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto della presente direttiva.
- (7) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (7 bis) Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate. (...) Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compreso il sequestro di tali armi da fuoco.
- (7 ter) Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco proibite a fini d'istruzione, culturali, di ricerca o storici. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco altrimenti proibite e loro parti essenziali a fini di difesa nazionale, come nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto degli Stati membri.
- (7 quater) La direttiva non dovrebbe impedire a fabbricanti, armaioli e intermediari di trattare armi da fuoco proibite a norma della presente direttiva nei casi in cui le persone siano autorizzate in via eccezionale ad acquisire tali armi da fuoco, o laddove trattino tali armi da fuoco al fine di disattivarle. La direttiva non dovrebbe inoltre impedire a fabbricanti, armaioli e intermediari di trattare tali armi da fuoco nei casi che non rientrano nel campo di applicazione della stessa, come le armi da fuoco da esportare al di fuori dell'Unione europea o le armi destinate a essere acquisite dalle forze armate o dalla polizia.**
- (8) Al fine di garantirne la tracciabilità, tutte le armi da fuoco (...) e le loro parti essenziali che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere registrate in registri nazionali.
- (9) Alcune armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale conversione (...), determinate armi semiautomatiche possono essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di cartucce. **Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di cartucce, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile con un elevato numero di cartucce. Anche tali caricatori, come i caricatori fissi o amovibili, nonché i nastri, dovrebbero essere proibiti. I caricatori trovati nel possesso di persone dovrebbero essere sequestrati, insieme alle eventuali armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale su cui potrebbero essere montati, anche se la detenzione di tali armi da fuoco era autorizzata. Le persone in questione dovrebbero inoltre essere private dell'autorizzazione.**

⁶ Deleted as this is now implicitly covered by recital 7a.

- (10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura.
- (11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco e alle loro parti essenziali dovrebbero essere conservati per [20] anni dopo la distruzione da parte delle autorità competenti.⁷ L'accesso a tutti i dati personali corrispondenti è permesso esclusivamente a condizioni rigorose laddove sia necessario per lo svolgimento di un'indagine o l'esercizio di un'azione in ambito penale.
- (12) La vendita di armi da fuoco e loro parti essenziali mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online dell'autenticità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno (...) migliorare le disposizioni specifiche per le vendite (...) mediante canali di comunicazione a distanza, in particolare Internet.
- (13) Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano convertiti in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici recenti sono state utilizzate tali armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.
- (13 bis) Gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco ("riproduzioni di armi da fuoco"), ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.⁸
- (13 ter) Le armi da fuoco e munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a un controllo immediato. Se non sono custodite in una cassaforte, armi e munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. I criteri relativi alla (...) custodia dovrebbero essere definiti dalle norme nazionali.
- (14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

⁷ AT, DE, LU, ES, IT, FR (keep data including of the export). PT, HR underlined the need to keep each entry, changing only the status of the firearm. FI suggests adding:, or in case of an exported firearm, 20 years after the export;"

⁸ Suggestion to delete recital: CH

- (15) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di un atto per consentire agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(17 bis) (...)

- (18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'iniziativa in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE.
- (20) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio.

⁹ Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (21) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale regime è stato previsto nell'accordo in forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all'accordo di cui al considerando 20¹⁰.
- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
- (23) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale regime è stato previsto in un accordo in forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all'accordo di cui al considerando 22¹¹.
- (24) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE del Consiglio costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio,

¹⁰ Insert the number of the recital where the Agreement with Iceland and Norway on their association with the Schengen *acquis* is cited.

¹¹ Insert the number of the recital where the Agreement with Switzerland on its association with the Schengen *acquis* is cited.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 1¹² è così modificato:
- a) il paragrafo 1 bis è soppresso¹³;
- aa) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. Ai fini della presente direttiva, per "parte essenziale" si intende (...) ¹⁴ la canna, (...), la carcassa, il fusto, comprese sia la parte superiore sia quella inferiore, se del caso, il carrello, (...) il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta (...) ¹⁵ che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.";

- b) il paragrafo 1 sexies¹⁶ è sostituito dal seguente:

"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per "intermediario"¹⁷ si intende qualsiasi persona fisica o giuridica (...) o forma di partenariato residente o stabilito in uno Stato membro i cui (...) servizi ¹⁸ (...) consistono integralmente o parzialmente (...)

a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette (...) all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni, o

b) nell'organizzazione del loro trasferimento all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro ¹⁹ verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro ^{20 21} (...).";

¹² DE: definition of firearms should be clarified to the effect that the term "combustible propellant" covers "primers" as well; Flobert guns/ gallery guns would then be covered by Directive

¹³ As only essential components are subject to obligations under this Directive, there is no need for a definition of 'parts'.

¹⁴ Deletion suggested by BE, CZ, DE, IT, CY, SI, UK.; closed list requested by DE, CZ, CY, UK, including removable magazines by BE, IT, PT, BG, ES.

CZ, UK delegation stated the need to clarify the definitions of "essential components" and "parts".

¹⁵ Deletion suggested by BG, EE, ES, FR, IT, LU, PL, RO, SK SI, UK, CH.

¹⁶ Definition of "broker" should be under paragraph 2.

¹⁷ IT, FR, PL, RO, UK requested to define the term to distinguish from "dealer", with regard to mediating activities of broker who ' furthermore, is not owner of firearms. FR suggested to align paragraph to Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009; DE, UK considered distinction between broker and dealer as artificial.

¹⁸ AT: wording to be aligned to wording for definition of 'dealers'

¹⁹ Suggested by DE.

²⁰ Suggested by DE; UK: third country aspects should be covered by Regulation 258/2012.

²¹ Addition suggested by FI: "or, when the broker is established in the EU, between third countries,..."

c) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti²²:

"1 septies. Ai fini della presente direttiva, per "armi d'allarme o da segnalazione"²³ si intendono (...) ²⁴ i dispositivi con alloggiamento del caricatore (...) progettati per sparare esclusivamente proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche. (...) ²⁵

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da saluto e acustiche" si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievoazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi. (...) ²⁶

1 nonies. (...);

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per "armi da fuoco disattivate" si intendono armi da fuoco che sono state disattivate (...) ²⁷ in conformità del ²⁸ regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione (...) ²⁹

1 undecies. Ai fini della presente direttiva, per "museo" si intende un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, mostra ed effettua ricerche sulle armi da fuoco, sulle loro parti essenziali e sulle munizioni a fini educativi, didattici e ricreativi; ³⁰

1 duodecies. Ai fini della presente direttiva, per "collezionista" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si dedica alla collezione e conservazione delle armi da fuoco e dei relativi artefatti ³¹, e che sia riconosciuta come tale da uno Stato membro."

²² IE: add definition of gas weapons.

²³ Distinctive definitions requested by CY, SK.

²⁴ Deletion suggested by FR.

²⁵ Deletion suggested by BG, AT, IT, ES, PT, CH, EE

²⁶ Deletion suggested by BG, AT, IT, ES, PT, CH, EE

²⁷ Deletion suggested by DE.

²⁸ Suggested by DE, CZ.

²⁹ Commission Implementing Decision (EU) 2015/2403 of 15 December 2015 establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable, OJ, L 333/62, 19.12.2015.

³⁰ Deletion suggested: DK, DE, UK, ES, FI, CH

³¹ Deletion of "and associated artefacts " suggested by CZ

cc) il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente.³²

"Ai fini della presente direttiva si intende per "traffico illecito" (...)l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto (...) o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro³³ o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente direttiva, per "armaiolo" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente in una o più operazioni fra le seguenti:

i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco o parti essenziali (...) ³⁴ di armi da fuoco³⁵; oppure

ii) fabbricazione, commercio, scambio (...) ³⁶ o trasformazione di munizioni.";

2) all'articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia o delle autorità pubbliche³⁷. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali (...) ³⁸ disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE³⁹⁴⁰.";

³² Addition suggested by FR

³³ Deletion of "Member" suggested by COM, PT, opposed by DK, DE to underline that the Directive is on internalmarket issues

³⁴ Deletion suggested by CZ, supported by DE, UK and CH.

³⁵ Suggested by FR, rewording suggested by UK.

³⁶ Deletion suggested by FR CH

³⁷ Suggestion by FI "...armed forces and law enforcement authorities."

³⁸ Deletion suggested by FR.

³⁹ Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community, OJ L 146/1, 10.6.2009.

⁴⁰ Suggested by FR, CZ.

3) all'articolo 4 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1⁴¹. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o⁴² le parti essenziali di un'arma da fuoco⁴³ immesse sul mercato⁴⁴ siano state:

i) provviste di una marcatura unica, chiara e permanente⁴⁵ senza indugio dopo la fabbricazione o importazione nell'Unione⁴⁶ e

ii) (...) registrate in conformità della presente direttiva senza indugio dopo la fabbricazione o importazione nell'Unione⁴⁷.

La Commissione adotta le specifiche tecniche per la marcatura.⁴⁸ Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.⁴⁹

2⁵⁰. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco (...) ⁵¹ e le sue parti essenziali⁵², gli Stati membri esigono, senza indugio (...) dopo la fabbricazione (...) o (...) l'importazione nell'Unione⁵³ (...), una marcatura unica⁵⁴ comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, la marca, il modello (...)il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Qualora la parte essenziale sia troppo piccola per poter essere provvista di una marcatura contenente tutte queste informazioni, la marcatura deve contenere almeno un numero di serie.

(...)

(...)

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

⁴¹ Suggested by FI: "Member States shall ensure that each assembled firearm placed on the market or individual essential component placed on the market separately has been marked ..."

⁴² IT: "and essential components".

⁴³ Suggested by PL, FI, ES, PT, SK.

⁴⁴ FI raised the attention that there should be a possibility to mark a firearm directly after it is being imported to the EU. DE : more clarification needed

⁴⁵ Suggested by ES, FR; IT "in an indelible way"; DE: "clearly and permanently marked according to the state of the art".

⁴⁶ Addition suggested by DE

⁴⁷ Addition suggested by DE.

⁴⁸ DE voiced concerns about administrative burdens.

⁴⁹ Addition suggested by FR.

⁵⁰ HU, FI specified that if the firearms is imported the year of import should be marked before it is placed on the market.

⁵¹ Deleted at the suggestion of DE.

⁵² Suggested by ES.

⁵³ Wording suggested by DE.

⁵⁴ Concerns about loss of value of historical firearms, concerns about feasibility of full size marking from IT, MT, SK.

A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare⁵⁵ le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969⁵⁶.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o di parti essenziali di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica adeguata⁵⁷ che consente di identificare l'entità che effettua il trasferimento.

3. (...) ⁵⁸;

4) ⁵⁹ l'articolo 4, paragrafo 4⁶⁰, è così modificato:

al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale archivio registra:

- il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco, nonché le sue parti essenziali; e

- i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali⁶¹.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione relativa alle armi da fuoco e alle loro parti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, siano conservati dalle autorità competenti per un periodo di [20] anni in seguito alla distruzione. I dati personali del proprietario attuale [e precedente] sono accessibili alle autorità competenti. L'accesso a tutti i dati personali corrispondenti è consentito unicamente se necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.⁶²

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati alla scadenza del periodo di cui al paragrafo precedente. Questo obbligo non pregiudica i casi in cui dati personali specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o per l'esecuzione di sanzioni penali e sono usati in tale contesto specifico, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro.";

⁵⁵ Suggested by CZ

⁵⁶ A number of delegations (ES, SK, CZ, BE, UK) requested restoring this provision. Small adaptation has been made as suggested by CZ to clarify that the Convention to which not all MS are members does not represent an alternative regime to the EU one. In this regard FR raised the question whether accession to that Convention should be considered by the EU.

⁵⁷ Suggested by FI.

⁵⁸ Moved to Article 4b.

⁵⁹ FR suggested a merge with 4b.

⁶⁰ FR rewording see 5342/3/16 REV 3.

⁶¹ Addition suggested by PT; and ammunition

⁶² Addition suggested by DE, FR, CZ, scrutiny reservation: FI

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli⁶³ e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro⁶⁴ nel quale vengono iscritte ogni arma da fuoco e ogni parte essenziale di arma da fuoco⁶⁵ oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne(...) consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al primo comma.

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all'archivio computerizzato delle armi da fuoco e (...)delle parti essenziali (...)."⁶⁶;

5) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli armaioli e degli intermediari. Tale sistema comporta almeno⁶⁷ le seguenti misure:

- a) registrazione degli armaioli e degli intermediari⁶⁸ che operano sul territorio di ciascuno Stato membro; e
- b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel loro territorio.

2⁶⁹. Il sistema di cui al paragrafo 1, lettera b), include almeno un controllo dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l'impresa."

⁶³ Covers manufacturers according to its definition.

⁶⁴ UK agrees, doubts CH; IT: distinguish between content of dealer's and broker's register, latter should be about "carried out operations".

⁶⁵ Addition suggested by PT: and ammunition

⁶⁶ AT: deletion of para suggested, otherwise tranposition period of 36 months needed

⁶⁷ ES specified that measures should be cumulative.

⁶⁸ UK: concerns about requirements to be placed on brokers: no need for brokers to be on a pre-approved register.

⁶⁹ FR suggested the addition of the obligation for manufacturers and dealers to have secure facilities to store the firearms they hold.

6) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco⁷⁰ soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:
 - a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;⁷¹
 - b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse⁷², per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.
 - c) (...)

2. Gli Stati membri possono⁷³ subordinare il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 (...) a un esame medico, anche psicologico.⁷⁴

Gli Stati membri revocano (...) le autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco (...) qualora le condizioni in base a cui le autorizzazioni erano state rilasciate non sussistano più.

Gli Stati membri non vietano a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro a meno che non vietino l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

- 3. Un'autorizzazione ad acquisire o un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B dell'allegato I è revocata qualora la persona cui era stata concessa è trovata in possesso di un caricatore che può contenere più di 20 cartucce ed essere montato su un'arma da fuoco corta semiautomatica, a percussione centrale, oppure di un caricatore che può contenere più di 10 cartucce ed essere montato su un'arma da fuoco lunga semiautomatica, a percussione centrale.**

⁷⁰ IE: clarify that it only refers to Cat B and not to Cat C, D firearms.

⁷¹ Reinstated after Council discussion.

⁷² Addition by FI "or others,...".

⁷³ IT: reinstate shall

⁷⁴ DE suggestion to add: "Where there are factual indications that a person is not or no longer fit to possess firearms, Member States shall require the person in question to obtain, at his or her own expense, a certificate of physical or mental aptitude from a public health officer, specialist or psychologist."

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni elencate nella categoria A dell'allegato I. Essi provvedono affinché (...) tali armi da fuoco, parti essenziali e munizioni detenute illegalmente in violazione di tale divieto siano sequestrate⁷⁵.
2. Per la protezione delle infrastrutture critiche e delle spedizioni commerciali e dei convogli di elevato valore, a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici⁷⁶ e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere in singoli casi speciali autorizzazioni per (...) tali armi da fuoco, parti essenziali e munizioni ove non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.
3. [Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio della loro professione, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.]
- 3 bis. Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A e B (...) nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
- 3 ter. Gli Stati membri possono autorizzare collezionisti ad acquisire e detenere armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria B nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.

⁷⁵ Up to Member States what to do with such firearms: EE.

⁷⁶ HU: add "film making"

Articolo 6 bis⁷⁷

1. Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita⁷⁸ di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A, B e C (...) dell'allegato I mediante comunicazione a distanza⁷⁹, quale definita nell'articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco o sue parti essenziali o munizioni siano controllate⁸⁰ prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:

- un armaiolo o un intermediario autorizzato; oppure
- un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

(*) GU: inserire una data: data della pubblicazione della presente direttiva di modifica + 20 giorni.

(**) Direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304/64 del 22.11.2011, pag. 19).";

⁷⁷ BE: reservation on this Article and requests, at least, a requirement of a face-to-face delivery

⁷⁸ Suggested by LT, CH, FR.

⁷⁹ Delegations requested more clarity regarding this prohibition as well as an alternative BG, DE, EE, HR, FI, SE, UK.

⁸⁰ Suggested by UK: ...checked prior to...

7) (...))

7 bis) all'articolo 7, paragrafo 4, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente comma:

"L'(...) autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni⁸¹. L'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.";

7 ter) all'articolo 7, dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri possono rinnovare un'autorizzazione per un'arma da fuoco che rientrava nella categoria (...) B dell'allegato I della direttiva, modificata dalla direttiva 2008/51/CE⁸², anche se l'arma da fuoco è attualmente classificata nella categoria A. Tuttavia, tali autorizzazioni possono essere rinnovate solo a persone già in possesso di un'autorizzazione anteriormente al [la data di cui all'articolo 3 della presente direttiva].";⁸³

7 quater) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni **nonché dei caricatori** è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco cui le munizioni sono destinate.";

8) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

"Articolo 10 bis⁸⁴

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d'allarme e da segnalazione (...) non possano essere convertite in armi da fuoco.

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione (...) in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2. Le armi da saluto e acustiche rimangono nella categoria di cui all'allegato I, parte II, corrispondente all'arma da fuoco a partire dalla quale sono state convertite.

3. Le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, sono classificate nelle categorie A⁸⁵ e B (...) dell'allegato I, parte II (...).

⁸¹ More flexibility as to time limit, emphasis on robust procedures as to issuing licenses: UK DK (10 years), scrutiny reservation: DE objects to current version; Emphasis on checking every 5 years CZ, IT, PL COM Revised text supported by PT: FI 7(4)b) periodic review every five years... and delete COM addition after 7(4)c).

⁸² Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons, OJ 179/5, 8.7.2008.

⁸³ Disagreement among delegations as to whether the "Grandfather clause" should provide for succession rights.

⁸⁵ Addition suggested by FR

Articolo 10 bis bis

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni (...) e norme in materia di custodia in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente⁸⁶. In questo caso "sorveglianza" significa che la persona che detiene l'arma da fuoco o la munizione ne ha (...) ⁸⁷ il controllo durante il trasporto e l'utilizzo. Il livello di controllo per le disposizioni in materia di custodia è commisurato alla categoria di arma da fuoco⁸⁸.

(...) ⁸⁹

Articolo 10 ter

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato ⁹⁰ e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco ⁹¹ l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2.";

- 9) all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

"Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza (...) o a vendita mediante comunicazione a distanza, quale definita nell'articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.";

⁸⁶ Opposed by PT, LT: up to MS to define details

⁸⁷ CY, FI: delete reference to immediate control;

⁸⁸ Addition suggested: by FI: firearm "in question", by PT "firearm and quantity".

⁸⁹ Considered as a matter of subsidiarity and deletion suggested by PL and UK.

⁹⁰ FR, BG, ES and confirmed by COM.

⁹¹ Suggested by DE.

10) all'articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5⁹²:

- "4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici⁹³ informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7 nonché **riguardanti l'affidabilità della persona interessata**.⁹⁵
5. La Commissione prevede un (...) sistema di tracciabilità per le armi da fuoco. Il sistema utilizza un modulo del sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 specificamente adattato per le armi da fuoco.⁹⁶ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati⁹⁷ conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici."⁹⁸;

⁹² Deletion suggested by CH since cross-border significance of information exchanged is limited.

⁹³ Supported by DE, IT, FI, SE, UK, FR.

⁹⁴ Rewording suggested by FR:

"13.4. The competent authorities of the Member States exchange by electronic means information on licenses issued or refused mentioned in paragraphs 1 and 2 above, via a European platform for data exchange before [date].

13.5. The Commission shall provide for the establishment and the maintenance of a European platform for data exchange no later than [date], and is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 13a to define the modalities for exchange of information on the authorizations granted and on refusals."

LT: COM should establish EU central database.

⁹⁵ Concerns as to personal data protection; AT concerns about data protection in case of bulk exchange of personal data, suggests data exchange only in cases with cross-border dimension. Addition proposed by DE

⁹⁶ Suggested by FR. Regulation (EU) No 1024/2012 is text with EEA relevance.

⁹⁷ CZ would prefer implementing acts

⁹⁸ Suggestion by DK: The Commission shall provide for an [...] efficient tracing system for firearms. It shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 13a [...] with regard to detailed arrangements for the [...] exchange of necessary information by electronic means.

11) l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 13 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 13 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12) è inserito l'articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

13) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata all'occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID). La prima relazione è presentata due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell'archivio computerizzato di cui all'articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. ";

14) (...) l'allegato I della direttiva 91/477/CE (...) è così modificato:

a) la parte II è sostituita dalla seguente:

"Ai fini della presente direttiva, sono definite le seguenti categorie di armi da fuoco:

i) il punto A e la definizione di armi da fuoco sono soppressi;

ii) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:

"6. Le armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche.

7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) **le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 20 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito, e**

b) **le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 10 cartucce è parte dell'arma da fuoco o vi è inserito.**

8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (ossia le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9. I caricatori, atti a essere montati su armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale, o su armi da fuoco a ripetizione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) **i caricatori che possono contenere più di 20 cartucce;**

b) **i caricatori per armi da fuoco lunghe che possono contenere più di 10 cartucce.**

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. **(...)** Le armi da fuoco corte a ripetizione.
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a **caricatore** e camera che insieme possono contenere più di tre **ma meno di [dodici]** cartucce.

4 bis. Le armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con **caricatore** e camera contenenti insieme al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con **caricatore** e camera che possono contenere insieme più di tre cartucce **di cui alla categoria A, punto 7, lettera b).**
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche **diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 9.**

Categoria C — Armi da fuoco **e armi** soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 6.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle **di cui alle categorie A o B.**
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

5. Le armi d'allarme e da segnalazione conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1.

Le armi da saluto e acustiche rimangono nella categoria di cui all'allegato I, parte II, corrispondente all'arma da fuoco a partire dalla quale sono state convertite.

6. Le armi da fuoco delle categorie A, B e C (...) che sono state disattivate conformemente al regolamento (UE) 2015/2403 sulla disattivazione.

7. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

(...)";

b) (...) il punto B¹¹³ e il testo seguente sono soppressi.

"Il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.";

15) nella direttiva 91/477/CE, allegato I, la parte III è modificata come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"sono concepiti unicamente¹¹⁴ per salvataggio, macellazione o pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire correttamente utilizzati unicamente per tali scopi dichiarati;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:¹¹⁵

"sono considerati armi antiche (...), a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.";

d) il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18⁹⁹ mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
- 2. A titolo di deroga, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi dalla pubblicazione nella GU] per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 4 ter della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.**
- 3.** Quando gli Stati membri adottano le disposizioni **di cui ai paragrafi 1 e 2**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 4.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁹⁹ PL, DK, CZ, SK, HU, LT, PT, RO, CY, MT. 24 months was proposed by SK, DE, PT, RO, HR, BG, AT. DK Several indicated the need of transitional provisions (CY, AT; NO, LT). CH: 2 years; FR 6 months for elements easily to transpose, longer delays for elements needing adoption of legislative acts, AT asks for transition periods.